

Controllo dei preimballaggi

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio intendiamo l'insieme costituito dal prodotto e dal suo contenitore. Un prodotto si dice preconfezionato quando l'operazione di confezionamento viene effettuata in assenza dell'acquirente, secondo quantitativi standard determinati in anticipo e tali da non poter essere modificati senza alterare l'imballaggio stesso. Il quantitativo in massa o volume riportato sull'imballaggio prende il nome di "valore nominale".

Un pacco di pasta, una bottiglia di olio o vino, una scatola di pelati o conserve sono esempi di preimballaggi in quanto la loro preparazione viene effettuata in assenza dell'acquirente, il quantitativo contenuto ha valori standard e non può essere modificato senza manometterne il contenitore.

Le normative che regolano la produzione dei preimballaggi possono essere comunitarie o nazionali parleremo quindi di preimballaggi CEE e di preimballaggi nazionali.

L'Ufficio Attività ispettive della Camera di Commercio è deputato a svolgere la sorveglianza sul confezionamento attraverso il controllo:

- 1) delle quantità di prodotto effettivamente contenute nelle singole confezioni;
- 2) delle procedure adottate dalle aziende produttrici per garantire la conformità dei lotti di confezionamento alla normativa.

I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi, di tipo diverso da quelli CEE, sono obbligati a comunicare, prima d'iniziare la produzione o l'importazione, al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio D3 - ROMA, tramite l'Ufficio Attività Ispettive della Camera di Commercio:

il codice della sigla identificativa dei loro prodotti;

il luogo di applicazione di tale sigla e se essa si riferisca alla produzione oraria ed alla macchina confezionatrice ovvero a parametri differenti.

La normativa vigente (D. L. 451/76, L. 690/78, D.P.R. 391/80) stabilisce le regole che i produttori devono rispettare e le modalità di controllo statistico da parte dei Servizi metrici delle Camere di Commercio.

Le principali regole previste per i preimballaggi sono le seguenti:

in un lotto di confezionamento il contenuto medio effettivo non dev'essere inferiore a quello nominale indicato sull'imballaggio;

i preimballaggi il cui contenuto effettivo presenti un errore, in meno, doppio rispetto a quello tollerato, non possono essere commercializzati.

Gli errori tollerati in meno (espressi in grammi o millilitri) sono sotto riportati :

Valori nominali: g o ml

Errore max tollerato g o ml

da 5 a 50

9 %

da 50 a 100

4,5

da 100 a 200

4,5 %

da 200 a 300

9

da 300 a 500

3 %

da 500 a 1.000

15

da 1.000 a 10.000

1,5 %

In un lotto di confezionamento la percentuale dei preimballaggi affetti da errori in meno deve essere tale da superare i seguenti criteri di accettazione:

a) controllo sui preconfezionati viene effettuato per campioni e può essere:

di tipo non distruttivo, ossia senza aprire l'imballaggio; o

distruttivo, comportante l'apertura e la distruzione dell'imballaggio.

Il numero di campioni da esaminare è fissato in base al tipo di controllo ed alla numerosità del lotto di confezionamento.

N.B. Per lotto di confezionamento s'intende l'insieme degli imballaggi aventi stessa quantità nominale, stesso modello, stessa fabbricazione. La grandezza del lotto è assunta, nella maggior parte dei casi, pari alla produzione oraria della catena di confezionamento.

Il controllo viene effettuato in due fasi:

1. controllo del contenuto effettivo di ciascun campione;

2. controllo della media dei contenuti effettivi dei campioni;

Riportiamo, come esempio, alcuni criteri di accettazione:

- controllo non distruttivo (grandezza del lotto da 501 a 3200 confezioni)

per il contenuto effettivo: 50 + 50 campioni, con un massimo di 2 difettosi per i primi 50 e un massimo di 6 difettosi in totale (considerando anche i secondi 50).

per la media dei contenuti effettivi: la media dei contenuti effettivi deve essere maggiore od uguale al valore della quantità nominale diminuita di 0,379 volte lo "scarto tipo".

- controllo distruttivo (grandezza del lotto maggiore od uguale a 100 confezioni)

per il contenuto effettivo: 20 campioni con un massimo di 1 difettoso

per la media dei contenuti effettivi: la media dei contenuti effettivi deve essere maggiore od uguale al valore della quantità nominale diminuita di 0,640 volte lo "scarto tipo".

(intendiamo per "scarto tipo" $s = \sqrt{v}$ la radice quadrata della varianza)

Gli strumenti di controllo utilizzati dai produttori devono essere di tipo legale e con sensibilità adeguata alla quantità di prodotto contenuto nella singola confezione così come sotto indicato:

Quantità nominale del preimballaggio

Valore di una divisione dello strumento

A partire da 10 g : 0,2 g

A partire da 50 g : 0,5 g

A partire da 200 g : 1 g

A partire da 2.000 g : 2 g

A partire da 5.000 g : 5 g

A partire da 10.000 g : 10 g

A partire da 20.000 g : 20 g

A partire da 50.000 g : 50 g

Qualora nella confezione dei preimballaggi vengano utilizzati strumenti di peso a funzionamento automatico con dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno della tabella deve farsi ricorso ad una selezionatrice ponderale, di tipo regolarmente approvato, opportunamente inserita nel circuito di confezionamento.

Si ricorda altresì che, ad eccezione dei prodotti dolciari di peso inferiore a 30 g , in tutti i preimballaggi il cui contenuto sia maggiore di 5 g o di 5 ml è obbligatoria l'iscrizione della quantità nominale il cui valore numerico deve essere seguito dal simbolo o dal nome dell'unità di misura legale adottata.

Le iscrizioni devono essere:

indelebili, situate nello stesso campo visivo del nome del prodotto ben leggibili e con la seguente altezza minima:

Quantità nominale in g o ml

Altezza minima in mm

Fino a 50 : 2

Oltre 50 fino a 200 : 3

Oltre 200 fino a 1.000 : 4

Oltre 1.000 : 5